

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Fulvio Rocco e uditi per gli appellanti Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza l'Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe e per l'appellato [REDACTED] l'Avv. Lodovico Visone in sostituzione dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Nel luglio del 1997, nel corso di operazioni di verifica nei confronti di un soggetto economico, il Maresciallo della Guardia di Finanza [REDACTED], in servizio presso il Comando della Tenenza di Colleferro (Roma), ha stilato un processo verbale di constatazione di alcune violazioni fiscali e ha predisposto i previsti atti di comunicazione per gli Uffici finanziari competenti per gli ulteriori adempimenti di loro competenza.

Peraltro tali atti, pur debitamente protocollati, per un asserito disguido sono rimasti per un considerevole lasso di tempo nell'archivio della Tenenza medesima.

Richiesto di fornire spiegazioni sull'accaduto, il [REDACTED] si è giustificato rappresentando che le proprie mansioni consistevano nel redigere gli atti e nel sottoporli all'approvazione del Comandante, ma non anche nel curarne la protocollazione e nel controllare gli

adempimenti deputati al loro materiale inoltro alle Amministrazioni destinatarie da parte dell'Ufficio Spedizione, competente a questo fine a prendere in carico tali pratiche.

Nondimeno, nel settembre del 1999 al ██████████ è stata irrogata la sanzione di corpo di due giorni di consegna.

Tale sanzione è stata da lui infruttuosamente impugnata in sede gerarchica, posto che il relativo ricorso è stato respinto "rilevata l'insussistenza di vizi procedurali ...".

Il ██████████ ha quindi adito al riguardo il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, per l'annullamento di tale sanzione.

1.2. Successivamente, nel mese di maggio del 1999 il medesimo ██████████ è stato nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare in quanto, in procinto di contrarre matrimonio, non avrebbe compiutamente notiziato il Comando dal quale dipendeva circa le attività commerciali svolte da alcuni familiari della futura moglie.

In tale occasione il ██████████ si è difeso affermando che l'Ufficio del personale non lo avrebbe reso edotto degli obblighi di comunicazione che incombevano su di lui e che, comunque, egli non sarebbe stato in grado di fornire elementi concernenti le attività svolte dai familiari della moglie, in quanto il nucleo familiare di questa si era disgregato in seguito alla separazione dei genitori.

Tali giustificazioni non sono state accolte dal Comando di appartenenza, essendo stata a lui irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore con determinazione Prot. n.143623/P dd. 29 novembre 1999 del Comandante della 9^a Legione Guardia di

Finanza di Roma.

Avverso tale sanzione il [REDACTED] ha proposto sub R.G. [REDACTED] del [REDACTED] ulteriore ricorso innanzi al medesimo T.A.R., deducendo al riguardo, con unico e articolato mezzo di gravame, l'avvenuta violazione degli artt. 59 e 66 del D.P.R. 18 luglio 1986 n.545 e dell'art.120 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea valutazione, insufficiente ed illogica motivazione.

In tal senso il [REDACTED] ha evidenziato:

- a) di non aver tempestivamente comunicato la sua intenzione di contrarre matrimonio, in quanto gli Uffici del Comando della 9^a Legione, da lui interpellati, gli avevano rappresentato la possibilità di farlo anche dopo la celebrazione del matrimonio;
- b) di non aver potuto fornire informazioni specifiche e puntuali in ordine alle attività svolte da tutti i parenti della moglie, in quanto alcuni di essi non avevano alcun rapporto con quest'ultima a causa di contrasti che si protraevano da tempo, ragion per cui né la moglie, né lui stesso potevano essere a conoscenza dei particolari richiesti;
- c) di non aver avuto contestato alcuno specifico addebito, dopo aver chiarito le ragioni della sua condotta;
- d) che la sanzione irrogata era comunque sfornita di adeguata motivazione e conseguiva da un'erronea rappresentazione dei fatti, nonché da un'erronea valutazione della sua condotta.

1.3. Nel 1999, completato il periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, il [REDACTED] è stato inserito nell'aliquota per la prima

valutazione relativa all'avanzamento al grado di Maresciallo Capo.
Tuttavia, con nota n. [REDACTED] ottobre 2000* del
Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto / Uff.
Pe.S.A.F. gli è stata comunicata la delibera del 21 settembre 2000 della
Commissione Permanente di Avanzamento per i Sottufficiali della
Guardia di Finanza, recante il giudizio di non idoneità
all'avanzamento a scelta al grado di Maresciallo Capo – anno 1999,
aliquota 31 dicembre, 1^ valutazione, *“per non avere bene assolto le
funzioni inerenti al proprio grado”* con riguardo alle predette due sanzioni
di corpo, le quali sono state pertanto ritenute negativamente
assorbenti e prevalenti sui giudizi positivi pur espressi da suoi diretti
superiori in sede di valutazione caratteristica.

Con ulteriore ricorso proposto sub R.G. [REDACTED] del [REDACTED] sempre
innanzi allo stesso T.A.R. il [REDACTED] ha impugnato anche
quest'ultimo provvedimento, deducendo al riguardo:

1) violazione dell'art.3 della L. 7 agosto 1990 n.241 e dell'art. 56,
secondo comma, del D.L.vo 12 maggio 1995 n.199 ed eccesso di
potere per difetto di istruttoria, nonché errata valutazione, in quanto
la Commissione non sarebbe stata informata della pendenza dei
ricorsi giurisdizionali da lui proposti avverso le sanzioni predette e
non avrebbe quindi sospeso, a' sensi dell'art. 56 anzidetto, la
valutazione, ovvero avrebbe omesso di motivare la sua decisione di
non sospendere la valutazione medesima;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la
Commissione non avrebbe spiegato in base a quali specifiche norme e

sulla scorta di quali ragioni logiche avrebbe ritenuto le due sanzioni - comunque comminate in base a provvedimenti *sub judice* - negativamente assorbenti e prevalenti sui giudizi positivi da lui ottenuti dai diretti superiori.

1.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito sia nel ricorso proposto sub R.G. █████ del █████, sia nel ricorso proposto sub R.G. █████ del █████, eccependo per entrambi l'inammissibilità e, in subordine, deducendone l'infondatezza.

1.5. In pendenza di tali due procedimenti è intervenuta la sentenza n. █████ del █████, con la quale l'adito T.A.R. ha annullato l'anzidetta prima sanzione disciplinare di due giorni di consegna comminata al █████ per il non sollecito inoltro ai competenti Uffici Finanziari del processo verbale di constatazione di alcune violazioni fiscali.

1.6. Con sentenza n. █████ dd. 28 marzo █████ la Sez. II del T.A.R. per il Lazio ha quindi accolto, previa loro riunione, i ricorsi proposti dal medesimo █████ sub R.G. █████ del █████ e sub R.G. █████ del █████, annullando gli atti ivi rispettivamente impugnati.

Il giudice di primo grado ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00).

2.1. Con l'appello in epigrafe il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedono ora la riforma di tale sentenza.

Le Amministrazioni appellanti deducono al riguardo, innanzitutto, le eccezioni di inammissibilità già proposte innanzi al giudice di primo

grado e ivi non disaminate.

Pertanto, ad avviso delle appellanti medesime, il ricorso proposto sub R.G. █████ del █████ avverso la sanzione di corpo di tre giorni di consegna di rigore risulterebbe inammissibile, in quanto l'impugnazione in sede giurisdizionale non è stata nella specie preceduta, in violazione dell'art. 16 della L. 11 luglio 1978 n. 382, dal previo esperimento del ricorso gerarchico; e anche il ricorso proposto sub R.G. █████ del █████ avverso il provvedimento con il quale il █████ è stato dichiarato inidoneo alla promozione al grado superiore di maresciallo capo risulterebbe parimenti inammissibile, in quanto non notificato ad almeno uno degli idonei alla medesima procedura di avanzamento.

Nel merito, per quanto attiene all'irrogata sanzione di corpo, le Amministrazioni appellanti hanno evidenziato la correttezza del relativo procedimento, che avrebbe comunque consentito all'incolpato di convenientemente difendersi, nonché l'eshaustività della motivazione addotta a fondamento della sanzione medesima, anche con riguardo all'avvenuta considerazione dei suoi precedenti di carriera.

Per quanto attiene invece al ricorso proposto sub R.G. █████ del █████ hanno rimarcato la complessiva correttezza dell'operato della Commissione di avanzamento, la quale avrebbe comunque considerato l'insieme degli elementi di giudizio relativi al █████, essendo comunque una facoltà e non già un obbligo per la Commissione medesima la sospensione della valutazione nella

pendenza di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del militare da valutare nel periodo preso in considerazione agli effetti dell'avanzamento di grado.

2.2. Si è costituito nel presente grado di giudizio anche l'appellato ~~██████████~~, concludendo per la reiezione dell'appello.

3. Con ordinanza cautelare n. ███ dd. ███ gennaio ████, emessa a' sensi dell'allora vigente art. 33, commi terzo e quarto, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dalle Amministrazioni appellanti, *"ritenuto che la sentenza"* medesima, in quella *"fase di deliberazione sommaria"*, risultava *"immune dalle censure svolte con il ricorso d'appello, avuto riguardo agli esiti giurisdizionali favorevoli al graduato relativi ai provvedimenti disciplinari a quest'ultimo applicati"*.

4. Alla pubblica udienza del ~~██████████~~ la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l'appello va respinto.

4.2. Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado sub R.G. ███ del ████ avverso la sanzione di corpo di tre giorni di consegna di rigore, dedotta in quanto l'impugnazione in sede giurisdizionale non è stata nella specie preceduta, in violazione dell'art. 16 della L. 11 luglio 1978 n. 382 all'epoca vigente e ora abrogato per effetto dell'art. 2268, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento*^{militar}), dal previo esperimento del ricorso gerarchico.

Invero, l'art. 16, secondo comma, della L. 382 del 1978 disponeva nel

sensu che *“avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso”*

Tuttavia, la giurisprudenza ormai consolidata e formatasi sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 113 dd. 22 aprile 1997 ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 13 Cost., afferma in proposito che la disciplina medesima non costituisce deroga al principio a suo tempo introdotto dal combinato disposto degli artt. 6 e 20 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e che aveva a sua volta abolito in via generale l'onere del previo esperimento del ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi definitivi per poter ricorrere in via giurisdizionale, con la conseguenza che l'eventuale abolizione dell'art. 16, secondo comma, della L. 382 del 1977 riguardava esclusivamente l'ordinamento militare, imponendo l'esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni del corpo quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell'azione giurisdizionale amministrativa in senso tecnico (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 1999 n. 228).

Il Collegio, nell'aderire a tale indirizzo, rileva, soltanto in via incidentale, che esso conserva la propria attualità anche nell'attuale contesto normativo, laddove la disciplina a suo tempo contenuta nel medesimo art. 16, secondo comma, della L. 382 del 1977 è stata riprodotta nel testo dell'art. 1363, secondo comma, del medesimo

D.L.vo 66 del 2010.

4.3. Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado sub R.G. [REDACTED] del [REDACTED] avverso il provvedimento con il quale il [REDACTED] è stato dichiarato inidoneo alla promozione al grado superiore di maresciallo capo, dedotta con riguardo alla circostanza della mancata notificazione dell'atto introduttivo del relativo giudizio ad almeno uno dei controinteressati.

A tale riguardo va infatti evidenziato che il giudizio di inidoneità del [REDACTED] alla promozione al grado superiore si configura essenzialmente come valutazione negativa del suo possesso delle qualità richieste per il suo avanzamento di grado e che, in tale contesto, non possono configurarsi dei controinteressati; questi risulterebbero, per contro, identificabili soltanto nell'ipotesi in cui il Palmarini dovesse essere, per effetto di una nuova valutazione, dichiarato idoneo all'avanzamento ma non iscritto in quadro del personale da promuovere per incapienza dei posti disponibili.

Comunque sia, nell'ipotesi in cui il medesimo [REDACTED] dovesse essere rivalutato come idoneo all'avanzamento, dovrebbe comunque trovare applicazione nei suoi confronti l'art. 56, comma 6, del D.L.vo 12 maggio 1995 n.199, recante l'attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992 n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza e in forza del quale *"al venir meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti*

stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegato al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive"; senza sottacere che a' sensi dell'art. 58 del medesimo D.L.vo 199 del 1995 per gli iscritti in quadro di avanzamento in posizione non utile per l'immediata promozione si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; e che la seconda metà del quadro di avanzamento, in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 35 della L. 10 maggio 1983 n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno, fermo restando che i militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

In conseguenza di tutto ciò, quindi, si ricava che dall'eventuale

revisione in senso favorevole del giudizio negativo a suo tempo espresso nei riguardi del ██████████ potrebbe discendere la promozione di questi senza arrecare lesioni agli interessi degli altri parigrado .

4.4. Ciò posto, per quanto attiene al ricorso proposto sub R.G. ██████████ del ██████████ avverso la sanzione di corpo di tre giorni di consegna di rigore, il giudice di primo grado è pervenuto all'accoglimento dello stesso rilevando che nel provvedimento recante l'irrogazione della sanzione stessa si legge che le giustificazioni fornite dal ricorrente sono insufficienti ad escludere ogni sua responsabilità disciplinare in quanto le circostanze di fatto da lui allegare risulterebbero "infondate", senza peraltro illustrare le specifiche ragioni che hanno determinato il convincimento della Commissione di disciplina, né il percorso logico-giuridico da essa seguito per pervenire a tale decisione.

Tali ragioni – sempre secondo il giudice di primo grado – neppure emergerebbero dall'esame delle valutazioni esperite dall'istruttore nel corso del procedimento disciplinare, posto che questi ha chiesto al ██████████ i chiarimenti del caso e ha da lui ottenuto le spiegazioni relative alle ragioni della sua condotta: e, nondimeno, è stato comunque avviato a carico del medesimo ██████████ un procedimento disciplinare sul presupposto che questi avesse fornito giustificazioni basate su inesattezze ed omissioni, senza peraltro che sia dato comprendere in cosa tali inesattezze ed omissioni si concretino.

In tal senso, quindi, ad avviso del giudice di primo grado neppure sarebbe stata elevata al ██████████ una contestazione basata su

riferimenti precisi a fatti (condotte ed eventi), specifici e circostanziati, come viceversa prescritto dall'unanime giurisprudenza formatasi al riguardo

Il Collegio a sua volta denota, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, che il ██████████, all'epoca in servizio presso la Tenenza di Collesferro, in data 6 maggio ██████████, ha presentato la dichiarazione di voler contrarre matrimonio con la Signorina ██████████ ██████████, di professione operaia, contestualmente precisando i nominativi dei familiari della futura sposa e le loro attività lavorative.

Con nota prot. 111 /R/P dd. 5 maggio ██████████ il Comandante della Tenenza ha chiesto al Palmatini chiarimenti circa la mancata presentazione della dichiarazione con congruo anticipo.

Il ██████████ ha precisato al Comandante in data 7 maggio ██████████ di essere stato fuorviato da erronee indicazioni fornitegli presso l'Ufficio per il personale (PESAF) del Comando 9^a Legione della Guardia di Finanza, dove – per l'appunto - in un primo momento gli era stato riferito che le comunicazioni potevano essere effettuate successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Con nota prot. 124/R/P dd. 24 maggio ██████████ il Comandante della Tenenza ha chiesto al ██████████ ulteriori notizie sui familiari della moglie, ed in particolare in merito alla circostanza che i genitori della stessa non avessero la stessa residenza.

In data 25 maggio ██████████ il ██████████ ha risposto che i genitori della moglie erano da anni divorziati.

Con nota prot. 143/R/P dd. 9 giugno ██████████ il medesimo Comandante

ha quindi chiesto al [REDACTED] ulteriori chiarimenti in merito al fatto che l'indicazione dell'indirizzo del suocero da lui fornita era errata e ha altresì rilevato che il [REDACTED] non aveva fornito, nell'originaria dichiarazione di matrimonio, notizie in merito alla nuova compagna del suocero ed alla figlia nata dall'unione di questi, nonché in merito a tutte le attività commerciali svolte dai familiari della moglie.

In data 10 giugno [REDACTED] il [REDACTED] ha precisato a sua volta: che l'indirizzo da lui fornito era quello comunicatogli dalla suocera; che non aveva dato notizie in merito alla nuova moglie ed alla figlia del suocero in quanto riteneva che tra i familiari della moglie fossero da considerare solo i genitori naturali; e che aveva comunicato tutto quanto a lui noto in merito alle attività commerciali svolte dai familiari della moglie.

Con nota prot. n. 128766 dd. 21 ottobre [REDACTED] del Comando 9^a Legione della Guardia di Finanza di Roma è stato comunicato al [REDACTED] l'avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare a' sensi dell'allora vigente art. 66 e ss. del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, in dipendenza del ritardo nella presentazione della dichiarazione di matrimonio e per inesattezze ed omissioni nelle dichiarazioni rese in esito alle richieste del Comandante della Tenenza di Collesferro.

In data 29 ottobre [REDACTED], con propria memoria difensiva, il [REDACTED] ha ribadito quanto già affermato in merito al ritardo nella presentazione della dichiarazione di matrimonio, specificando ancora una volta che le contestate imprecisioni delle notizie da lui fornite erano dovute al fatto che la famiglia di origine della moglie si era

separata, che, sussistendo insanabili conflittualità, non gli era stato possibile acquisire notizie certe e che le notizie riferite le aveva addirittura dovute attingere dal legale della suocera.

In data 29 novembre ██████ negli Uffici del Comando della 9^a Legione della Guardia di Finanza di Roma si è quindi riunita la Commissione di disciplina.

In data 10 dicembre ██████ è stato comunicato al ██████ che il Comandante della 9^a Legione, con determinazione n. 143623/P dd. 29 novembre ██████ gli aveva inflitto tre giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione: *“Sottufficiale in forza ad una Tenenza non presentava la prevista dichiarazione di matrimonio nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.*

Prodotta la stessa, successivamente, su richiesta del Comando di appartenenza, rendeva dichiarazioni false, non comunicando, in particolare, l'esistenza di attività lavorative svolte da alcuni componenti del nucleo familiare del futuro coniuge, ponendo così in essere una grave violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato. Violazioni commesse in Colleferro nel mese di maggio ██████ nel grado di maresciallo ordinario”.

Orbene, da tutto quanto sopra ben emerge che il Comando di Legione non ha preso in alcuna considerazione la giustificazione data dal ██████ in ordine alla tardività della comunicazione da lui data circa il matrimonio che si accingeva a contrarre, ossia che la comunicazione stessa con i dati richiesti della coniuge potevano, secondo il PESAF di Legione, essere inviati anche dopo il matrimonio, non essendovi perentorietà dei termini previsti al

riguardo.

Né, soprattutto, dallo stesso scambio epistolare intercorso tra il Comandante della Tenenza e il [REDACTED] è dato di ricavare omissioni e reticenze da parte del Palmarini medesimo, il quale pur in una situazione obiettivamente difficile è stato sempre pronto ad esaudire con prontezza ogni richiesta a lui rivolta, senza reticenze di sorta.

Tali constatazioni di fondo risultano pertanto del tutto assorbenti per concludere nel senso che nessuna *“violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato”* è pertanto a lui ascrivibile.

4.5. Ciò posto, il ricorso proposto dal [REDACTED] sub R.G. [REDACTED] del [REDACTED] avverso il provvedimento che lo ha dichiarato inidoneo alla promozione *“a scelta”* al grado di Maresciallo capo è stato anch'esso rettamente accolto dal giudice di primo grado, posto che – anche al di là della stessa pur assorbente circostanza che la decisione adottata dalla Commissione di avanzamento, a' sensi dell'art. 56, comma 2, del D.L.vo 199 del 1995, di non motivare la propria decisione di non sospendere la valutazione del candidato alla promozione nella pendenza dei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari da lui riportate confligge, all'evidenza, con l'art.3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, vincolante anche per i procedimenti di competenza della Commissione medesima – è ben evidente come il venir meno, *ex tunc* ed *ope iudicis*, delle sanzioni disciplinari che avevano determinato a quel tempo l'emissione del giudizio di inidoneità *“per non avere bene assolto le funzioni inerenti al proprio grado”* non può che avere effetti caducanti sul giudizio stesso, determinando con ciò l'obbligo

dell'Amministrazione di riformularlo, ora per allora, con l'eventuale applicazione a favore del medesimo [REDACTED] ove ritenuto idoneo, dell'anzidetta disciplina contenuta negli artt. 56, comma 6, e 58 del D.L.vo 199 del 1995.

5. Le spese e gli onorari del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Confidanna le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore